

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURE E AUTOBUS CON CONDUCENTE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- dagli articoli 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931 nonché dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6 maggio 1940;
- dai Regolamenti CEE n. 543 del 25 marzo 1969 e n. 1463 del 20 luglio 1970;
- dalla legge regionale 31 gennaio 1987. n. 9.

- D.M. 20.12.1991, N. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- Dalla Circolare D.G. M.T.C.T. III' Dir. Centr. Div. 32 Circolare n. 101 del 22.6.1992;
- L. 15.01.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)
- D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 15.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e dalla circolare Min. Int. n° 300/A/ 37056/101/3/3 del 14.12.92;
- D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
- L.R. Lombardia 15.04.1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);
- D.M. del 19.01.1996 (Criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa);
- L. 11.08.2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
- Dalla Circolare della Giunta Regionale Lombardia del 20.10.2006 (Liberalizzazione del settore di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autobus).

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio

1. Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture, autobus, ecc.), muniti di carta di circolazione ed immatricolati per tale uso ai sensi del D.lgs n° 285 in data 30.04.1992.

Nell'ambito degli autoservizi pubblici non di linea, il servizio di noleggio con conducente, svolto con autovettura o autobus, assicura la mobilità di trasferimento all'utenza che avanza presso la sede o la rimessa del noleggiatore apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Amministrativa l'ubicazione delle autorimesse, nonché quella dell'abitazione, ai sensi dell'art. 8 punto 3° della Legge 21/1992.

- Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente è obbligatoria la disponibilità di un'autorimessa nel Comune di Vobarno o nel territorio della Valle Sabbia;

- Ogni cambiamento di autorimessa deve essere comunicato preventivamente all'Ufficio di Polizia Amministrativa, mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è disciplinato dalla normativa di riferimento sopra richiamata e dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. Il servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

L'assegnazione dell'autorizzazione è demandata al competente Responsabile del Servizio nei limiti stabiliti dalle norme vigenti

Nell'autorizzazione comunale, oltre al numero, sono indicati il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo utilizzato nel servizio.

2. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità nel territorio comunale o della Valle Sabbia di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza; detta rimessa dovrà inoltre essere in regola con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

3. Ogni autorizzazione consentirà l'immatricolazione di una sola autovettura o autobus.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge 15.01.92, n. 21 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori pubblici e privati in tutte le forme previste dal Codice Civile.

5. Nei casi di cui al comma 4, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato; in caso di recesso dai predetti organismi l'autorizzazione non potrà però essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 4

Condizioni di esercizio

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

2. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. L'autorizzazione deve essere custodita a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di verificarne l'impegno in servizio da noleggio.

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge 15.01.92, n. 21;

Art. 5

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è

obbligatoria.

2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra utenza e vettore.

4. A richiesta dell'utente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del presente Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa, esposto in maniera visibile ed a bordo degli autoveicoli.

5. Il criterio per la determinazione della tariffa per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura è quello indicato dal Decreto Ministro dei Trasporti in data 20.04.93 e successive modificazioni.

Art. 6

Caratteristiche delle autovetture e degli autobus

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. Detti veicoli dovranno essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicaps.

3. In caso di nuova iscrizione o sostituzione delle autovetture e/o degli autobus, il titolare deve comunicare all'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa gli estremi identificativi del veicolo che si intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'Ufficio provvede a rilasciare apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione.

Art. 7

Contrassegni per autovetture e autobus

1. Ogni autoveicolo (autovettura, minibus, autobus, ecc.) in servizio di noleggio da rimessa con conducente deve essere contraddistinto da un contrassegno, o targa, sul quale deve essere riportato il numero dell'autorizzazione, la dicitura "NCC", e lo stemma del Comune.

2. Il contrassegno, o targa, sarà collocato posteriormente, in modo visibile, a mezzo di apposito supporto. Inoltre le autovetture adibite al servizio di noleggio da rimessa dovranno portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la dicitura "Noleggio".

3. Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione, l'autorizzazione comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario, esposto in maniera ben visibile.

Capo II

IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 8

Requisiti per l'esercizio di noleggiatore con autovettura

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura (fino a nove posti compreso il conducente) è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.

2. Non soddisfa il requisito di idoneità morale chi:

a) abbia riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni;

b) risulti sottoposto sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa (L. 31.05.1975, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (Legge antimafia);

c) sia stato assoggettato o abbia in corso procedure fallimentari.

3. Nei casi di cui sopra il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

4. L'idoneità professionale è comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso della patente di guida di categoria B o superiore;

b) possesso del Certificato di Abilitazione Professionale;

c) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti" di cui all'art. 9 della L.R. Lombardia n. 20 del 15/4/1995, istituito presso le Camere di Commercio, I.A.A. ai sensi dell'art. 6 della L. 15.01.1992, n. 21;

5. Altri requisiti:

- a) essere proprietari o avere la piena disponibilità , anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
- b) avere a disposizione nel territorio comunale o della Valle Sabbia una rimessa idonea allo svolgimento dell'attività;
- c) non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
- d) non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;

Art. 9

Numero delle autorizzazioni per autovetture

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, il Responsabile del Servizio Commercio proporrà all'Autorità Provinciale competente, ogniqualvolta ne ravviserà la necessità, l'aumento del numero dei veicoli da destinarsi allo svolgimento del suddetto servizio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 15.4.1995, n. 20.

Art. 10

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per autovetture

1. Le autorizzazioni per autovetture vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8.
2. Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione per ampliamento del servizio, per rinuncia, per revoca o per decadenza del precedente titolare, Responsabile del Servizio Commercio ne dà pertanto avviso alla Cittadinanza tramite bando di concorso pubblico .
3. L'avviso di cui sopra deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.
4. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico, ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni e per cui vi sia richiesta di assegnazione.
5. Il bando di concorso è pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, all'albo pretorio e nel sito internet comunali.

Art. 11

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per autovetture sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) requisiti per la partecipazione al concorso
 - c) elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;

Art. 12

Contenuti della domanda di partecipazione

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura deve presentare domanda, in competente bollo, nei termini indicati dal bando.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero di codice fiscale - e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o equiparata;
- certificato di abilitazione professionale;
- iscrizione nel ruolo dei conducenti autoservizi pubblici non di linea;
- titolo di proprietà o disponibilità del veicolo;
- non essere interdetti dall'assunzione dei pubblici uffici.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cittadinanza ed interdizione sono riferiti all'/agli Amministratore/i.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- impegno ad attrezzare in questo Comune o in altro Comune della Valle Sabbia idoneo locale da adibire a recapito o rimessa;
- impegno a non esplicitare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
- di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad allegare la relativa documentazione.

Art. 13

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio mediante autovettura, la commissione di gara all'uopo costituita procede alla valutazione dei seguenti titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

a) Residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di Brescia: **punti 1**;
b) Periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, dipendente o titolare di un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea:

- Fino a due anni: **punti 2**.
- Da due a quattro anni: **punti 4**.
- Da quattro a sei anni: **punti 6**.
- Da sei a otto anni: **punti 8**.
- Da otto a dieci anni: **punti 10**.
- Oltre i dieci anni: **punti 12**.

c) Titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici (ex art. 5 D.P.R. 487/1994) - **punti 0,50** per ogni categoria, sino al limite complessivo di **2 punti**;

d) La conoscenza di lingue estere (accertata mediante presentazione di attestati di frequenza presso Istituti statali e/o parificati): **punti 1** per ogni lingua straniera conosciuta;

e) Possesso di un mezzo da adibire al servizio di noleggio con conducente mediante autovettura alla data di scadenza del bando con data di immatricolazione non superiore a:

- Fino a un anno: **punti 3**.
- Da uno a cinque anni: **punti 2**.
- Da cinque a dieci anni: **punti 1**.
- Da undici a quindici anni: **punti 0**.

f) Esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga licenza rilasciata dal Comune di Vobarno o da altro Comune: **punti 1**.

2. Quando in sede di valutazione si verificasse una situazione di parità fra i vari richiedenti, si procederà al sorteggio.

Art. 14

Assegnazione rilascio e validità dell'autorizzazione per autovettura

1. Il Responsabile del Servizio Commercio, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione, che verrà rilasciata secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Il predetto Ufficio, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli, entro i successivi 30 giorni, a presentare la documentazione richiesta.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento.

4. Le autorizzazioni per l'esercizio del noleggio mediante autovettura con conducente hanno validità illimitata.

Art. 15

Inizio e sospensione del servizio con autovettura

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.

2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, all'Ufficio Comunale.

- La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

-alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente, anche sotto forma di leasing, immatricolato ad uso autonoleggio da rimessa con conducente;

-alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per cose e per le persone trasportate o investite.

Il servizio potrà iniziare subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio è necessario il nulla osta del Responsabile del Servizio.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività .

Art. 16

Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione dell'impianto di azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, riguardanti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:

a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;

b) aver compiuto sessanta anni;

c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida;

d) cessione dell'azienda, indipendentemente dalla durata del servizio prestato;

e) fusione o incorporazione di società;

3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri designati dagli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè in possesso dei requisiti. Trascorso tale termine l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

4. Il Responsabile del Servizio Commercio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso l'Ufficio comunale competente;

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo di presentazione) deve essere depositata presso l'Ufficio Comunale competente unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

Art. 17

Acquisizione del servizio con autovettura

1. Il servizio di noleggio con conducente è normalmente offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale o della Valle Sabbia.

2. Facoltà di stazionamento delle autovetture su aree pubbliche: Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza, in conformità al disposto degli artt. 11 punto 5 e 14 punto 3 della Legge n° 21 in data 15.01.92.

- Le località di stazionamento sono le seguenti:

- Località Piazzale Isolabella;
- Largo donatori di sangue;
- Via Sottostrada presso il Centro Sportivo Comunale.

Art. 18

Esercizio dell'autorizzazione /Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltre che di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Art. 19

Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.) occorrenti per la mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida, e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 20

Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1, devono essere depositati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'Ufficio Polizia Amministrativa.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati

***Interruzione del servizio e diritto al pagamento**

1. Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

2. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio comunale.

3. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

4. Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 21

Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio, Il Responsabile del Servizio Commercio, può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente, in sostituzione di vetture che abbiano subito guasti, incidenti o furti, alle seguenti condizioni:

- a) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - b) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno,
 - c) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo occorrente per la riparazione, in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Capo III

IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 22

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso l'autista (autobus – minibus) è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio ed è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.1991. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.06.1992 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

2. In aggiunta ai requisiti cui al comma precedente, coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso dell'abilitazione professionale, attestata dalla MCTC. e dimostrare di avere:

- a) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
- b) disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio documentata e comunicata al Comune e con l'obbligo dell'aggiornamento in caso di ogni successiva variazione.

Specifiche sull'accesso alla professione

1. Il requisito dell'idoneità morale è definito dal decreto Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 4. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.

2. Il requisito dell'idoneità finanziaria è definito dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, articolo 5. Le modalità di certificazione dell'idoneità morale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.

3. L'idoneità professionale è acquisita in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 articoli 6 e 7. Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.

4. I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

Art. 23

Numero delle autorizzazioni per autobus

1. Il numero di autorizzazioni rilasciabili per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento, ai sensi della Legge 11.08.2003, n. 218.

2. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale in materia di applicazione della legge predetta, il Responsabile del Servizio Commercio farà luogo a una comunicazione relativa al rilascio di nuova autorizzazione all'Amministrazione Regionale ed a quella Provinciale.

Art. 24

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con autobus, gli interessati in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, possono presentare all'Amministrazione comunale istanza in carta legale per l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus a condizione che:

- a) dispongano della rimessa di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento;
 - b) il bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio; in alternativa potrà essere presentata attestazione di un affidamento bancario, secondo le modalità indicate dall'art. 5, comma 3, del D.M. 448/91;
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 25

Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di autonoleggio con autobus.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente mediante autobus non può essere rilasciato a chi:

- non sia in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 del D.M. 20.12.1991, n. 448;
- sia incorso in condanne o pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956, n. 1423; 31.5.1965, n. 575; 12.10.1982, n. 726 e successive modifiche ed integrazioni (Legge antimafia);
- sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267;
- sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte di questo Comune, sia da parte di altri Comuni;
- sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
- sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definite, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Art. 26

Trasferimento dell'autorizzazione per autobus

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto di azienda ed è trasferibile in presenza di un documento di trasferimento d'azienda, di un ramo della stessa o in caso di fusione / incorporazione di società;
2. E' consentito il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo a condizione che:
 - a) il cedente sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus;
3. il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori dodici mesi, secondo quanto previsto dal D.M. n. 448 del 20.12.1991. Trascorsi due anni dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di idoneità professionale, l'autorizzazione è revocata.
4. Il Responsabile del Servizio Commercio, tramite l'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa, dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa", subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso l'Ufficio comunale competente;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo di presentazione) deve essere depositata presso l'Ufficio Comunale competente unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

Art. 27

Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio, il Responsabile del Servizio Commercio, può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente, in sostituzione di autobus che abbiano subito guasti, incidenti o furti, alle seguenti condizioni:

- a) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
- b) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 60 giorni nell'arco dell'anno,
- c) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo occorrente per la riparazione, in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 28

Inizio e sospensione del servizio con autobus

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.

2. Qualora detto titolare, per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, all'Ufficio Comunale.

• La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

-alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente, anche sotto forma di leasing, immatricolato ad uso autonoleggio da rimessa con conducente;

-alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per cose e per le persone trasportate o investite.

Il servizio potrà iniziare subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio è necessario il nulla osta del Responsabile del Servizio.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività.

Art. 29

Acquisizione del servizio con autobus

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale o della Valle Sabbia..

2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di utenza mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 30

Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del noleggio mediante autobus con conducente rilasciate nelle more dell'emanazione delle norme regionali di attuazione della legge 218/2003, avranno validità sino a quando non saranno sostituite, con le modalità definite dalla legge regionale, con le autorizzazioni previste dalla citata legge 218/2003.

2. Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, prima della ammissione in servizio, a verifica da parte della M.C.T.C.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, ogni volta che ne ravvisino la necessità, dispongono la verifica dell'idoneità dei mezzi in servizio.

3. Qualora nel corso della verifica venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, il Responsabile del Servizio Commercio, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, il Responsabile del Servizio Commercio procede alla sospensione dell'autorizzazione, fino all'ottemperanza di quanto previsto.

4. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme dell'art. 38.

Capo IV

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 31

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi responsabilmente, con correttezza e senso civico e in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- e) consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se si tratta di autobus;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento e conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- l) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- m) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente articolo 30 e di attenersi alle prescrizioni della M.C.T.C. e del Comune a seguito delle verifiche stesse;

2. Nell'esercizio della propria attività, al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura,
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli destinati ad assicurare la mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio
- h) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
- i) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito del Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
- l) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- m) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- n) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;

*** Documentazione da conservare durante il servizio noleggio mediante autobus: precisazione all'art.**

31 p. 1° lett. i):

1. il titolare di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare - durante la effettuazione dei singoli viaggi - prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
 - b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa di bus.
2. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale.
3. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno.
- c) copia autenticata dell'autorizzazione comunale di noleggio;
 - d) copia del presente Regolamento.

Art. 32

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dal veicolo sia fermo sia in movimento;
- c) sporcare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o il deturpamento della vettura;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.
- f) di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra;
- g) compiere atti contrari alla decenza;
- h) fare schiamazzi o rumori molesti;
- i) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- l) mangiare e bere durante il trasporto;
- m) compiere qualsiasi altro atto che possa pregiudicare la sicurezza del trasporto.

Capo V

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Art. 33

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Locale e agli agenti di Polizia di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.
3. Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.

Art. 34

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità, per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, ai suoi collaboratori familiari o ai dipendenti, rimanendo esclusa sempre, ed in ogni caso, la responsabilità dell'Amministrazione comunale che l'ha concessa.

Art. 35

Reclami sul servizio

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Responsabile del Servizio Commercio, il quale procede agli accertamenti del caso, adottando i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 36

Sanzioni Amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzioni amministrative pecuniarie, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia ipotizzato dalle norme di Legge o di Regolamento sulla circolazione stradale;
- b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca.

- I provvedimenti di sospensione decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione all'interessato - tramite avviso appositamente notificato - delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione
- **Per l'applicazione delle diverse sanzioni, si terrà conto delle disposizioni legislative: Decr. Lgs 30.04.92 n. 285 – L.R. n. 20/1995 – D.M. 11.3.2004 e successive Leggi regionali di attuazione.**
- In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare, all'erede, al collaboratore o al dipendente.

Art. 37

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Servizio Commercio, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi.

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati,
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dal presente Regolamento;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;

2. Il predetto Responsabile del Servizio Commercio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione.

3. La sospensione deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

* **SOSPENSIONE:** Specifiche: Per il servizio svolto mediante autovettura, l'autorizzazione è sospesa da 1 a 90 giorni nel caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R. n° 20/1995, come disposto dall'art. 5 punto 4° della stessa Legge.

* L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca dell'autorizzazione stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal competente Responsabile del Servizio,

Il Responsabile del Servizio, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Per il servizio svolto mediante autobus, nell'applicazione del provvedimento di sospensione, si terrà conto del D.M. trasporti 11.3.2004 e della specifica L.R.

Art. 38.

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
- c) per la violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto dagli artt. 16 e 26;
- d) quando siano stati comminati al titolare dell'autorizzazione tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
- e) quando il titolare non ottemperi entro 180 giorni dalla notifica della sospensione alle prescrizioni conseguenti ad una verifica sul veicolo nel corso della quale sia stata accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
- f) quando il titolare abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere attività illegali;
- g) quando il titolare effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa;
- h) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art.18;
- i) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- l) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- m) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;
- n) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di PS oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge (antimafia);
- o) quando il titolare sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- p) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo nelle violazioni al presente Regolamento;
- q) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- r) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- s) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio e non indicata sopra, ovvero quando il soggetto titolare della autorizzazione contravvenga agli obblighi di cui ai precedenti artt. 08 e 25, in tale caso previa diffida scritta.

- Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

- Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal competente Responsabile del Servizio.

2. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39

Decadenza o rinuncia

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio per mancato inizio nei termini di cui agli artt. 15 e 28.
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
- c) per fallimento del titolare;
- d) se nell'arco di un quinquennio il titolare dell'autorizzazione di esercizio è stato assoggettato ad almeno 3 provvedimenti sanzionatori per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R. n° 20/1995, come previsto dall'art. 5 della stessa Legge.

2. Il Responsabile del Servizio Commercio dispone il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione.
3. La decadenza deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione devono presentare comunicazione scritta all'Ufficio Comunale competente.

Art. 40

Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività del relativo provvedimento di approvazione da parte del Consiglio comunale, ai sensi della vigente normativa statutaria.
2. Il presente Regolamento abroga tutte le norme contenute nel precedente "Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa di autobus ed autovetture con conducente" approvato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 28.04.1999.
3. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rinvia alla specifica normativa.
